

Art. 22 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e/o successive integrazioni e modificazioni, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (residenza o dimora per più di sei mesi all'anno all'estero): riduzione del 30%;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma occasionale: riduzione del 30%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo (così classati catastalmente: A/06R e D/10 secondo i requisiti previsti dal Art. 9 del D.L. n° 557/1993 conv. L. 133/1994): riduzione del 30%.

e) Categoria Ministeriale 16 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione 30%;

f) Categoria Ministeriale 17 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione 50%;

g) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge;

h) Per le utenze non domestiche cessate che mantengono la destinazione si applica la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile. La riduzione:

- non è applicabile per le unità immobiliari classate come C2, C6 e/o C7 in quanto soggette a tassazione come utenze domestiche;
- spetta a condizione che venga presentata, a secondo dei casi, denuncia di cessazione o di variazione, allegando, quando l'ente non dispone di informazioni, la documentazione attinente che certifica la cessazione dell'attività produttiva;
- spetta ragguagliata ad anno in base alla data di cessazione dell'attività produttiva;

i) per le utenze domestiche, anche mediante presentazione della denuncia di variazione TARI, e/o tramite apposita richiesta scritta inoltrata alla pec dell'ufficio protocollo dell'ente, che chiedono il recapito dell'avviso di pagamento TARI alla pec nominativa dell'intestatario/a soggetto passivo Tari: riduzione del 10% per il primo anno;

j) per le utenze che si trovino in condizione di ristrettezze economiche, anche a seguito di fasi emergenziali, anche sanitarie, è possibile applicare delle riduzioni facoltative e/o agevolazioni, con costo a carico del Bilancio nei limiti di quanto previsto al successivo art. 23 comma 6. La percentuale della riduzione e/o agevolazione, nonché i criteri di applicazione della stessa, saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

1-bis. Contestualmente alla delibera di approvazione degli equilibri di Bilancio di cui all'art. 193 comma 2 del D.lgs 267/2000, o entro il diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, e salvo copertura finanziaria, anche nel piano finanziario di cui all'art. 14, può stabilire i criteri, le modalità e la quota percentuale della riduzione applicabile di cui all'art. 118 Ter del DL 34/2020 e s.m.i; il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta scritta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza verrà comminato avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine valgono le dichiarazioni già

presentate in passato al Comune per la TARSU/TARES. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.

4. Le riduzioni del primo comma, dalla lettera e) in poi, e dell'art. 16 comma 3, sono considerate riduzioni facoltative sia in termini di applicabilità che ai fini della copertura con altre risorse di bilancio pertanto il relativo costo è a carico del bilancio e non verrà spalmato sulla platea dei contribuenti. Le stesse si rendono applicabili solo mediante l'approvazione di apposita Determinazione del Responsabile del tributo;

5. Le riduzioni facoltative spettano compatibilmente e nel limite delle somme previste e disponibili in bilancio per il finanziamento delle stesse; in mancanza di disponibilità di bilancio, atte a garantire la copertura del costo delle riduzioni facoltative determinate sulla base delle domande, il responsabile del tributo procederà in base a capienza e quindi ripartendo le riduzioni fino a concorrenza della somma disponibile in bilancio.